

GENNARO STAGNO ANDREA SIGNORINI SEDE DI MILANO: PIAZZALE LUIGI CADORNA 13
TEL. +39 02 86995657 FACSIMILE +39 0289095580

MAIL INFO@GSPARTNERS.IT

CARLA ANTONINI WWW.GSPARTNERS.IT

Nostra Circolare Informativa N. 3/2022

A tutti i clienti Loro sedi

Milano, lì 24 gennaio 2022

Oggetto: Novità Fiscali 2022

INTRODUZIONE

Sono numerose le novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 - L.234 del 30 dicembre 2021 (G.U. 310 del 31/12/2021), tra le quali segnaliamo in particolare:

- la riduzione, da cinque a quattro, delle aliquote IRPEF e la conseguente rimodulazione delle detrazioni:
- l'abolizione dell'IRAP per imprese individuali e liberi professionisti non associati;
- le nuove modifiche alla disciplina del patent box;
- la proroga dei bonus per i beni materiali e immateriali 4.0 e del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design;
- la conferma dello slittamento al 1° gennaio 2023 dell'entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax;
- l'innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dal 2022, del limite annuo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili con il modello F24;
- la modifica della disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa, contenuta nel decreto Agosto (DL n. 104/2020);
- l'estensione dei termini per il versamento delle cartelle di pagamento;
- le proroghe delle detrazioni edilizie;
- l'introduzione di nuove agevolazioni per imprese e persone.

Nella presente circolare si analizzano solo i principali interventi in materia fiscale, accennando alle principali misure finanziarie.

MODIFICHE AL SISTEMA DI TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE- cc. 2-4

Per ridurre la pressione fiscale sui redditi delle persone fisiche, vengono modificate le aliquote e gli scaglioni IRPEF, rimodulate le detrazioni ed il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati.

Le aliquote Irpef da 5 diventano 4 (non è più prevista l'aliquota pari al 41% per i redditi oltre 50.000 euro e fino a 75.000 euro) e a partire dall'anno 2022 saranno le seguenti:

- a) fino a 15.000 euro, 23% (aliquota invariata);
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25% (precedente 27%);
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35% (precedente 38%);
- d) oltre 50.000 euro, 43% (precedentemente oltre 75.000 euro).

Vengono riviste le detrazioni d'imposta riconosciute per le varie tipologie di redditi conseguiti (redditi di lavoro dipendente, da pensione e autonomi). In generale le detrazioni previste sono aumentate, sebbene la soglia massima per fruire delle stesse sia ora fissata a 50.000 euro (e non più 55.000). Viene, inoltre, riformulata la disciplina del trattamento integrativo c.d. "bonus 100 euro", riducendo in generale la soglia di reddito sopra la quale l'agevolazione non spetta.

Nel complesso può ritenersi che, secondo le prime stime, la Legge di Bilancio favorirà una riduzione dell'Irpef dovuta, sia per i dipendenti che per i pensionati e i lavoratori autonomi; saranno favoriti soprattutto i contribuenti nella fascia di reddito 28.000-50.000.

ESCLUSIONE IRAP PER LE PERSONE FISICHE - cc. 8,9

Sono esclusi al pagamento dell'IRAP le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, pur se con autonoma organizzazione. Ai fini dell'esclusione IRAP l'unica condizione prevista è l'esercizio delle attività di impresa o di lavoro autonomo in forma individuale. Dovranno, pertanto, continuare a versare l'imposta le società e gli enti assimilati (società di persone e di capitali, studi associati e società tra professionisti).

L'entrata in vigore decorre dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore della Legge di Bilancio, ossia dal 2022. Di conseguenza, sarà necessario ancora versare il saldo Irap 2021 e presentare il modello Irap 2022 per il periodo d'imposta 2021.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA PATENT BOX - cc. 10,

Sono apportate importanti modifiche all'art. 6 del recente D.L. 146/2021, che aveva abrogato il regime originario sostituendolo con un meccanismo di super deduzione dei costi di R&S relativi ai beni di proprietà intellettuale, includendo anche i marchi. Una delle più importanti novità apportate dalla Legge di Bilancio riguarda l'esclusione tra i beni agevolabili dei marchi di impresa e del know-how (i processi, le formule e le informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili).

Restano deducibili le spese di ricerca e sviluppo relative a software protetto da diritto d'autore, brevetti industriali, disegni e modelli che siano utilizzati dal contribuente in maniera diretta o indiretta nei propri processi aziendali. È stata inoltre aumentata dal 90 al 110% la deduzione, che consiste in una maggiorazione della deducibilità fiscale dei costi

suddetti e avrà effetto ai fini delle imposte dirette e ai fini Irap mediante una variazione in diminuzione da effettuare in dichiarazione dei redditi.

Inoltre è possibile, per tutta la durata dell'opzione, cumulare il nuovo patent box con il credito d'imposta ricerca e sviluppo.

La nuova disciplina si applica alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta 2021 e ai successivi quattro esercizi.

DIFFERIMENTO SUGAR TAX E PLASTIC TAX - c. 9

È posticipata al 1.01.2023 la decorrenza dell'efficacia sia della c.d. "plastic tax" e sia della c.d. "sugar tax" istituite dalla Legge di Bilancio 2020, per limitare rispettivamente l'utilizzo di imballaggi monouso in plastica e il consumo di bevande edulcorate.

PROROGA SUPERBONUS 110% - c. 28

È prorogata la misura del Superbonus 110%, in particolare, per i condomini, le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, è prevista una proroga dell'agevolazione al 2025, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione:

- 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2023,
- 70% per quelle sostenute entro il 31.12.2024,
- 65% per quelle sostenute nel 2025.

Per gli edifici monofamiliari o singole unità indipendenti inserite in edifici plurifamiliari il 110% potrà essere fruito fino al 31.12.2022 solo se alla data del 30.06.2022 sarà stato eseguito almeno il 30% dell'intervento complessivo.

La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1.01.2022.

Le proroghe si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati nei singoli appartamenti eseguiti congiuntamente a quelli "trainanti".

Sono state, inoltre, trasfuse nella Legge di Bilancio 2022 le norme del D.L. 157/2021 (c.d. Decreto Antifrode) che:

- estendono l'obbligo del visto di conformità, già previsto per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, anche al caso in cui il superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui il contribuente presenti direttamente la dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle Entrate ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale;
- stabiliscono che i tecnici abilitati devono asseverare la congruità delle spese, secondo le disposizioni dell'art. 119, comma 13-bis del DL n. 34/2020, rispetto ai prezzari individuati dal decreto Mise del 6 agosto 2020 e a valori massimi che saranno stabiliti da un successivo decreto del Ministero della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022.

PROROGA SCONTO IN FATTURA E CESSIONE CREDITO D'IMPOSTA – c. 29

La Legge di bilancio, come previsto dal D.L. 157/2021 proroga la facoltà dei contribuenti di:

- 1 usufruire per gli anni 2022, 2023 e 2024 dei bonus concessi per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d'imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
- di optare fino al 31.12.2025 per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus.

Come previsto dal Decreto Antifrode viene però richiesto sia il visto di conformità sia l'asseverazione delle spese, con esclusione da tale obbligo degli interventi di cd. edilizia libera (elenco di cui all'art. 6 del T.U. Edilizia e del Glossario) di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.

Inoltre, rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni.

Tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono ora contemplati anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune e gli interventi per la rimozione delle barriere architettoniche.

Resta escluso il bonus mobili.

CONTRASTO ALLE FRODI IN MATERIA DI CESSIONI DEI CREDITI - c. 30

L'Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l'efficacia delle comunicazioni delle opzioni di cessione dei crediti o di sconti in fattura che presentano particolari profili di rischio ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni.

PROROGA DETRAZIONI FISCALI EFFICIENZA ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA – c. 37

Sono prorogate fino al 31.12.2024 le detrazioni spettanti per ecobonus (50%, 65%, 75%, 85%), sismabonus e per ristrutturazione edilizia (50%), nonché per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica), **finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**. Per tali ultime spese, l'importo massimo detraibile è pari a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.

PROROGA BONUS VERDE - c. 38

È prorogata fino al 31.12.2024 l'agevolazione fiscale pari al 36%, nel limite annuale di 5.000 euro, inerenti la sistemazione a verde di aree scoperte (giardini e terrazze) di immobili privati a uso abitativo, di pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi nonché per realizzare coperture a verde e giardini pensili.

PROROGA BONUS FACCIATE – c. 39

Il bonus è esteso al 2022, con riduzione dal 90 al 60% della percentuale di detraibilità. Si ricorda che è relativo alle spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D. M. 1444/1968.

DETRAZIONE PER INTERVENTI PER SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE – c. 42

È riconosciuta una detrazione per le spese documentate sostenute dal 1.01.2022 al 31.12.2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Si tratta di interventi che vanno dalle semplici rampe inclinate ad ascensori, montascale, piattaforme elevatrici, ma anche gli adeguamenti di servizi igienici, impianti elettrici e domotici. Detta detrazione può essere fruita nella dichiarazione dei redditi (in 5 quote annuali) oppure optando per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI "TRANSIZIONE 4.0" 2023-2025 – c. 44

Viene prorogato fino al 2025 e rimodulato il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, già previsto per tutto il 2022. In particolare per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017) effettuati dal 2023 al 2025 il credito d'imposta è ridotto nella misura del 20% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 10% del costo, per gli investimenti fino a 10 milioni di euro; 5% per la quota di investimenti fino a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a beni materiali "Industria 4.0" (allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017) l'agevolazione viene anche prorogata al 2025 con riduzione progressiva delle percentuali di credito d'imposta riconosciuto.

Nessun credito d'imposta viene invece riconosciuto, dal 2023, per gli investimenti in beni "ordinari non 4.0".

CREDITO D'IMPOSTA R&S, TRANSIZIONE ECOLOGICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 – c. 45

Viene revisionato il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, fissando tempi e percentuali differenziate, in particolare la proroga dei benefici oltre il 2022 opera con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati a seconda della tipologia di investimenti:

• per il periodo di imposta in corso al 31.12.2022 resta ferma la misura (pari al 20% dei costi, con un limite massimo di 4 milioni di euro) già prevista dalla disciplina vigente

• a partire dal periodo d'imposta successivo (ossia dal 2023, per i soggetti «solari») e fino a quello in corso al 31.12.2031, il beneficio sarà riconosciuto nella misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Sono, inoltre prorogati fino al 2025, con progressiva riduzione e fino al periodo d'imposta 2025 sia il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica sia il credito per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.

FONDO DI GARANZIA PMI – cc. 53 - 58

A partire dal 1° gennaio 2022, i nuovi finanziamenti, con preammortamento di 24 mesi, durata fino a 120 mesi e un **importo fino a 30.000 euro** sono ammissibili alla garanzia del fondo con **copertura ridotta dal 90% al all'80%**.

Il limite temporale è stabilito fino al 30 giugno 2022 per la concessione della garanzia senza applicazione del modello di valutazione previsto dal MISE in materia di approvazione delle condizioni di ammissibilità.

Le garanzie dovranno essere concesse a titolo gratuito fino al 1° aprile 2022, e dal 1° aprile in poi, previo pagamento di una Commissione

Dall'1 luglio 2022 al 31 dicembre 2022, l'importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione delle condizioni di ammissibilità stabilito dal MISE;

Le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite dal Fondo nella misura massima del 60%.

MISURE IN MATERIA DI GARANZIE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE – c. 59

È prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022 la disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 (cd. "Garanzia Italia").

LIMITE ANNUO CREDITI D'IMPOSTA E CONTRIBUTI COMPENSABILI O RIMBORSABILI – c. 72

A decorrere dal 2022 il limite annuo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili orizzontalmente è fissato nel limite di 2 milioni di euro.

PROROGA DELLE MISURE IN FAVORE DELL'ACQUISTO DELLA CASA DI

ABITAZIONE – cc. 151-153

Sono prorogati al 31.12.2022 i termini per la presentazione delle domande per l'ottenimento:

- 1. dei benefici a valere sul Fondo di garanzia che prevede la concessione di garanzie a prima richiesta su mutui, dell'importo massimo di euro 250 mila, per l'acquisto di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario,
- delle agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" previste per soggetti che non abbiano compiuto 36 anni di età, aventi un Isee non superiore a 40.000 euro annui (c.d. "prima casa under 36"), consistenti nell'esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale e nelle agevolazioni Iva (qualora la compravendita sia assoggettata ad Iva), nonché nell'esenzione dalle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili.

•

DETRAZIONI FISCALI PER LE LOCAZIONI STIPULATE DAI GIOVANI – c. 155

Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un **contratto di locazione a canone concordato**, per l'intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori, spetta, per i primi 4 anni di durata contrattuale, una detrazione dall'imposta lorda pari a euro 991,60, ovvero, se superiore, al 20% dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000 euro.

CARTA CULTURA PER I DICIOTTENNI – cc. 357,358

È prorogata al 2022, la c.d. Card cultura ai giovani che compiono 18 anni.

RIFINANZIAMENTO BONUS TV E DECODER- cc. 480-485

Il bonus Tv e decoder è rifinanziato.

RIVALUTAZIONE DEI BENI E RIALLINEAMENTO DEI VALORI FISCALI – cc. 622-624

Viene modificata la disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa prevista dal DL. n. 104/2020. In particolare, vengono fissati limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, del maggior valore attribuito alle attività immateriali.

È concessa la possibilità di avvalersi dell'ordinario ammortamento per diciottesimi pagando un'imposta sostitutiva nella misura pari al:

- 12% sulla parte dei maggiori valori fino a 5 milioni di euro;
- 14% sulla parte dei maggiori valori eccedente i 5 milioni e fino a 10 milioni;
- 16% sulla parte eccedente i 10 milioni

L'importo dell'imposta sostitutiva deve essere pagato in due rate di pari ammontare, la prima entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine per il saldo del periodo d'imposta successivo. Le modifiche, in deroga allo Statuto del contribuente che sancisce l'irretroattività delle disposizioni tributarie, hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti. Tuttavia, i contribuenti che, alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, hanno già versato le imposte sostitutive, ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del DL n. 104/2020, possono revocare la scelta, secondo le modalità che saranno stabilite da un provvedimento dell'Agenzia delle entrate, e le somme pagate potranno essere chieste a rimborso o compensate tramite il modello F24.

CONCLUSIONE DEL CASHBACK - cc. 637-644

Viene definitivamente abolito il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici (c.d. "cashback), già sospeso anticipatamente nel il secondo semestre 2021.

SOSPENSIONE AMMORTAMENTO – c. 711

È consentito anche nel bilancio dell'esercizio che si chiude il 31.12.2021, che sarà approvato nei prossimi mesi da parte delle assemblee dei soci, di sospendere gli ammortamenti, ma solamente per le società che nel 2020 non abbiano effettuato il 100% dell'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Non ci sono vincoli nell'individuazione dei beni, ma la scelta deve essere coerente con le ragioni che hanno indotto la società a non effettuare gli ammortamenti. Le società che intendano avvalersi della deroga devono indicare le ragioni della scelta nella nota integrativa.

CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILEc. 713

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2023 anche il credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, attribuito alle **persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni**, nella misura del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti.

CREDITO D'IMPOSTA PER LE PERSONE CON MALATTIE CRONICHE E DISABILITA' – c. 737

Viene introdotto un nuovo credito d'imposta per le spese sostenute per la fruizione di attività fisica adattata per le persone con malattie croniche e disabilità. Con un decreto del Mef, saranno definite le modalità di accesso al beneficio, tenendo conto anche del limite massimo di spesa.

IMU RIDOTTA PER SOGGETTI NON RESIDENTI TITOLARI DI PENSIONE – c. 743

Per l'anno 2022 è ridotta al 37,50% l'Imu dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

REGIME AGEVOLATO PER IL TRASFERIMENTO IN ITALIA DI DOCENTI E RICERCATORI- c. 763

Anche i docenti e i ricercatori che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020 e che al 31 dicembre 2019 già accedevano al regime di favore previsto dall'articolo 44 del DL n. 78/2010, potranno optare per il prolungamento temporale dell'agevolazione oltre i primi quattro periodi d'imposta.

ESTENSIONE TERMINE DI PAGAMENTO CARTELLE – c. 913

È stato esteso a 180 giorni il termine (ordinariamente pari a 60 giorni) per il pagamento delle cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. Si ricorda che il maggior termine di 180 non trova applicazione in particolare: ai fini del calcolo del termine per il ricorso (che va comunque presentato entro 60 giorni dalla notifica), per il pagamento degli avvisi di addebito Inps (Messaggio Inps n. 4131 del 24.11.2021).

Si ricorda che era già stato previsto un analogo differimento per le cartelle notificate nel periodo 01.09.2021-31.12.2021.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI ADEMPIMENTI PER MALATTIA O INFORTUNIO DEL LIBERO PROFESSIONISTA – C. 913

Viene prevista la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista che, per motivi di salute, è impossibilitato a completarne l'esecuzione. Sembrerebbero quindi escluse le scadenze previdenziali, assicurative e giudiziarie.

La sospensione è prevista per i soli professionisti con obbligo di iscrizione agli Albi professionali e, in caso di esercizio della professione in forma associata o societaria, la sospensione si applica solo se il numero complessivo degli associati e dei soci sia inferiore a 3 oppure nel caso in cui il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico. Inoltre, è necessario che tra professionista e cliente ci sia un mandato professionale con data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare.

Altre novità:

TASSI D'INTERESSE

Gli interessi legali dal 1° gennaio 2022 saranno pari all'1,25% rispetto all'attuale misura dello 0,01%. La misura del tasso previsto dall'articolo 1284 del Codice civile è stata definita

dal <u>decreto del ministero dell'Economia 13 dicembre 2021</u>, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021. Il calcolo del ravvedimento operoso diventerà pertanto più oneroso in termini di interessi.

OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA FORFETARI

L'obbligo di fatturazione elettronica nel corso del 2022 è destinato ad essere introdotto anche per i forfetari, bisogna tuttavia attendere il provvedimento legislativo per conoscere la data di partenza e le modalità operative.

PAGAMENTI IN CONTANTI CON TETTO A 999,99 EURO

Dal 1° gennaio la soglia per l'utilizzo di contante in Italia scende da euro 1.999,99 a euro 999,99 per i cittadini italiani e riguarderà i trasferimenti di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche.

I trasferimenti di contanti superiori a tale nuovo limite devono essere effettuati obbligatoriamente con metodi tracciabili, quindi attraverso banche, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

GS & PARTNERS "DOTTORI COMMERCIALISTI"

Dott.ssa Carla Antonini